

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2026

GENERALI

23 aprile 2026

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO 2025**

Indice

Bilancio 2025.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 1
- b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 2

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2025.

- a.** Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione anche il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulle proposte di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 mostra un utile netto di Euro 3.514.679.898,55.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta odierna, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 4.171.942.177,00.

Progetto di deliberazione assembleare

Ciò premesso, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, va-

lidamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato/Group CEO – anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2025.

- b.** Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di Euro 3.514.679.898,55.

Si propone quindi di destinare l'utile d'eser-

cizio per Euro 2.480.405.860,72 a distribuzione di dividendo e, per la quota rimanente, pari ad Euro 1.034.274.037,83 a riserva straordinaria, come di seguito meglio specificato.

(in Euro)	
da utile dell'esercizio	3.514.679.898,55
a dividendo	2.480.405.860,72
a riserva straordinaria	1.034.274.037,83

Si propone che, dell'utile destinato alla riserva straordinaria siano attribuiti Euro 182.397.411,59 alla Gestione Vita ed Euro 851.876.626,24 alla Gestione Danni.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta pertanto a Euro 1,64, per un'erogazione complessiva massima di Euro 2.480.405.860,72, escludendo dal computo le azioni proprie che saranno detenute dalla Società alla record date prevista per il pagamento del dividendo (19 maggio 2026).

La proposta tiene conto delle deliberazioni odierne del Consiglio di Amministrazione con le quali è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2021-2023" e "Long Term Incentive Plan 2023-2025". Tali assegnazioni prevedono l'utilizzo di 7.561.982 azioni Generali oggi rientranti nella disponibilità della Società e che avranno diritto alla distribuzione dell'utile.

La proposta tiene inoltre conto della prevista cancellazione – previa autorizzazione di IVASS - di 15.166.444 azioni di Assicurazioni Generali acquisite dalla Società nell'ambito del programma di buyback approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025. Tali azioni sono, allo stato attuale, incluse tra le azioni proprie detenute da Assicurazioni Generali S.p.A., quindi prive di diritto a ricevere il dividendo e, di conseguenza, non saranno in ogni caso conteggiate per determinare l'erogazione complessiva massima da assegnare alle azioni in circolazione.

Inoltre, ai sensi del Piano azionario per i dipendenti del Gruppo Generali (We SHARE 2) approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato ad assegnare fino a 9.000.000 di azioni ai beneficiari dipendenti del Gruppo.

Si prevede che i beneficiari aventi diritto maturino il diritto a ricevere le azioni nei giorni immediatamente successivi all'Assemblea, con un'assegnazione massima attesa pari a

8.450.000 azioni. Tali azioni sono pertanto incluse nel numero massimo di azioni aventi diritto a ricevere il dividendo.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni in circolazione e non detenute dalla Società o cancellate alla record date per il pagamento del dividendo ammonta a Euro 2.480.405.860,72.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 20 maggio 2026 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Euronext Securities Milan – Monte Titoli S.p.A. Le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate, prive del diritto al dividendo e alla assegnazione di utili in natura, a partire dal 18 maggio 2026.

Progetto di deliberazione assembleare

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sul-

le riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;

- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro [*capitale sociale vigente alla data dell'Assemblea*] interamente versato, è diviso in [*numero azioni alla data dell'Assemblea*] azioni prive di valore nominale;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2025, pagabile dal 20 maggio 2026, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 1,64 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a Euro 2.480.405.860,72;
2. di destinare Euro 1.034.274.037,83 a riserva straordinaria (attribuiti per Euro 182.397.411,59 alla Gestione Vita e per Euro 851.876.626,24 a quella Danni);
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Group CEO – anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2026

GENERALI

23 aprile 2026

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 2 all'Ordine del Giorno
NOMINA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Indice

Relazione sulla nomina e compenso del
Collegio Sindacale e del suo Presidente
per il periodo 2026-2028.

- a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo
Presidente in carica per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e
2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1
- b. Determinazione del compenso annuo dei
Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura
al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028. 4

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. NOMINA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER IL PERIODO 2026-2028.

- a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 per il triennio 2023-2025, attualmente composto da: Carlo Schiavone (Presidente), Sara Landini e Paolo Ratti (Sindaci effettivi); Annalisa Firmani e Michele Pizzo (Sindaci supplenti).

Nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai componenti del predetto organo di controllo per la proficua attività svolta nel passato triennio nell'esclusivo interesse della Società e dei suoi Azionisti tutti, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale, il Collegio è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino alla conclusione dell'Assemblea da convocare per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2028. Ai sensi della richiamata disciplina statutaria, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati composte di due sezioni: una per l'elezione dei Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, a eccezione di quelle che presentano un numero complessivo di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Al riguardo si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno due quin-

ti (con arrotondamento all'unità inferiore, come disposto dall'art. 144-*undecies*.1 c.3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, il **"Regolamento Emittenti"**, nel caso di organi sociali formati da tre componenti) dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 come modificato dal Provvedimento IVASS 142 del 5 marzo 2024, tra i componenti supplenti devono essere presenti membri del genere meno rappresentato. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto sociale, non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico se previsto dalla normativa vigente coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso l'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, i Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti e soddisfare i criteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente – inclusi quelli di cui alle disposizioni del D.M. 2 maggio 2022, n. 88 – e dallo Statuto sociale.

Fermi restando gli obblighi di legge e di Statuto, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto gli orientamenti espressi dal Collegio Sindacale uscente nel documento denominato *Orientamento del Collegio Sindacale uscente in coerenza con le norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate del CNDCEC del dicembre*

2024 messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, sezione Governance/Assemblea 2026 (**"Orientamento"**).

Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. Ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti e dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista e all'ulteriore documentazione richiesta dall'articolo 37.9 dello Statuto sociale di cui *infra*, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative con gli azionisti di riferimento, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro le ore 17.00 del 30 marzo 2026. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato entro la medesima data tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azioni@pec.generalicom.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a

tale data ovvero entro il 2 aprile 2026. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli Azionisti che, da soli o assieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta dagli stessi, e dalla seguente documentazione:

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo nonché sulle competenze maturate, dal quale consti la sussistenza dei requisiti di professionalità e dei criteri di competenza negli ambiti indicati come rilevanti dall'Orientamento e dalla disciplina applicabile, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente eventualmente ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la candidatura e la carica e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri previsti dalla normativa di legge e regolamento vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (**"Codice CG"**) e dallo Statuto sociale nonché più in generale da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste.

Al fine di facilitare la presentazione delle liste da parte degli Azionisti si allegano alla presente Relazione illustrativa un modello *standard* di:

- comunicazione di deposito della lista per la nomina del Collegio Sindacale da parte degli azionisti (allegato *sub "A"*);
- dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica e relative attestazioni da parte dei candidati Sindaci (allegato *sub "B"*);



(iii) dichiarazione sull'assenza di rapporti di collegamento (allegato *sub* "C").

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 2 aprile 2026) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dagli Azionisti che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'articolo 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, ossia il 2 aprile 2026. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori Azionisti di inviare la predetta documentazione entro e non oltre le ore 17.00 per la scadenza del 2 aprile 2026.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da Azionisti, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"). Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo

candidato della Lista di Maggioranza e il primo candidato della Lista di Minoranza appartenenti al medesimo genere dei rispettivi primi eletti nella sezione dei sindaci effettivi.

Qualora il numero di Sindaci effettivi o supplenti del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei Sindaci effettivi o supplenti della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di elencazione dei candidati.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.

La presidenza spetterà al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i Sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetterà al primo candidato di quella lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 37 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate.

Nell'invitarvi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni sopra esplicitate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione, attribuendo, come detto, la presidenza al primo candidato della Lista di Minoranza, mentre saranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della Lista di Maggioranza.

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. NOMINA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE PER IL PERIODO 2026-2028.

- b.** Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, anche per determinare l'ammontare del compenso annuo spettante ai componenti di tale organo di controllo.

Al riguardo si ricorda anzitutto che ai sensi dell'articolo 37.4 dello Statuto sociale all'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala altresì che il Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate, a cui la Società aderisce, raccomanda che il compenso dei membri dell'organo di controllo sia adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società e alla sua situazione. Il compenso dell'organo di controllo dovrà essere in ogni caso conforme a quanto previsto nella prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla retribuzione dell'organo di controllo medesimo.

Si ricorda che, relativamente al compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 28 aprile 2023 aveva fissato in Euro 180.000,00 lordi il compenso per il Presidente e in Euro 130.000,00 lordi il compenso per ciascuno dei Sindaci effettivi. Inoltre, i componenti del Collegio Sindacale ricevono un gettone di presenza di Euro 500,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari.

Ciò premesso, tenuto conto dell'attività di benchmarking svolta dal Consiglio, col supporto del Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane e di quanto rappresentato dal Collegio Sindacale uscente nel documento denominato *Orientamento del Collegio Sindacale uscente in coerenza con le norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate del CNDCEC del dicembre 2024*, si propone di stabilire che, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti, e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2028, il relativo compenso sia pari ad Euro 130.000,00 lordi annui e che tale importo sia incrementato a Euro 180.000,00 per il Presidente. A tali importi va aggiunto un gettone di presenza dell'ammontare di Euro 500,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari nonché il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e le coperture della polizza di assicurazione D&O, secondo le politiche aziendali. Qualora tale proposta fosse deliberata dall'Assemblea, il Consiglio si riserva la possibilità, negli anni successivi del mandato, di sottoporre all'Assemblea una revisione degli importi alla luce dell'eventuale incremento delle attività potenzialmente derivante dell'evolversi del contesto normativo e di prassi di riferimento.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, valida-

mente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2402 del Codice civile;
- visto l'articolo 37.4 dello Statuto sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare in Euro 180.000,00 (centottantamila/00) lordi annui l'ammontare del com-

penso spettante al Presidente del Collegio sindacale e in Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) quello degli altri componenti effettivi dell'organo di controllo e un gettone di presenza dell'ammontare di Euro 500,00 (cinquecento/00) lordi per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese a pie' di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico e le coperture della polizza di assicurazione D&O, secondo le politiche aziendali."

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Allegato A

Spettabile

Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data]

**OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. del 23 aprile 2026:
deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.**

La sottoscritta [Nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società") con n. [indicazione del numero di azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta] % di partecipazione azionaria detenuta, con riferimento alla Vostra Assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali che chiuderanno al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028,

[Alternativa in caso di una pluralità di più soci presentatori della lista]

Le/Il sottoscritte/o [Nome delle società che sottoscrivono la dichiarazione o del/i soggetto/i che presenta/no la lista per conto degli azionisti], [per conto degli] azionisti della Società [inserire nome degli azionisti in caso di presentazione per conto degli azionisti] con complessive n. [indicazione del numero di azioni detenute complessivamente da tutti i soci presentatori] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta] % di partecipazione azionaria complessivamente detenuta, con riferimento alla Vostra Assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali che chiuderanno al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028,

deposita

ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale,

- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale e dal "Codice di Corporate Governance" ("**Codice CG**"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa, se applicabile, la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- tenuto conto di quanto riportato, oltre che nell'avviso di Convocazione dell'Assemblea, nell'Orientamento del Collegio sindacale uscente in coerenza con le "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del dicembre 2024 ("**Orientamento**") e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sul secondo punto all'Ordine del Giorno ex art. 125-ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. ("**TUF**"), messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società **www.generali.com**, Sezione Governance/Assemblea 2026

la seguente lista, indicante nella "Sezione 1" i candidati alla carica di Sindaco effettivo e nella "Sezione 2" quelli alla carica di Sindaco supplente, ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1 – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1		
2		
3		

Sezione 2 – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1		
2		

Il candidato indicato per primo nella Sezione 1, si intende proposto come Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo nonché sulle competenze maturate, dal quale consti la sussistenza dei requisiti di professionalità e dei criteri di competenza negli ambiti indicati come rilevanti dall'Orientamento e dalla disciplina applicabile, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società;
2. le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la candidatura e la carica e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice CG, nonché più in generale da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
3. copia della/e certificazione/i rilasciata/e dagli intermediari attestante/i la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista;
4. ove applicabile, la dichiarazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza.

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono [•] e di fax [•], e-mail [•]; [•].

Distinti saluti.

[nome e firma dell/i soggetto/i che presenta/no la lista, eventualmente per conto degli azionisti]

Allegato B**Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A. e attestazione del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità nonché di assenza di situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità**

Il/la sottoscritto/a _____,
 nato/a a _____, il _____,
 residente in _____,
 codice fiscale _____, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "**Società**" o "**Generali**"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea convocata per il giorno 23 aprile 2026 (l' "**Assemblea**"), sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA DI SINDACO DI GENERALI**dichiara**

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del collegio sindacale di Generali (il "**Collegio**") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ**dichiara**

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali ("**Sindaco**") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice CG**") e dallo Statuto sociale di Generali, nonché dalle altre disposizioni applicabili per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**dichiara**

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'**art. 8** del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "**DM 88/2022**") e in particolare (**barrare una o più caselle**):

- ☐ di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un'esperienza almeno triennale – o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – nell'attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente¹:

- ☐ attività di revisione legale;

¹ Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 DM 88/2022, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

- ☐ attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'**art. 1** del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162 ("**DM 162/2000**"); in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, cc. 1, 2, 3 del DM 162/2000 e dell'art. 37.3 dello Statuto sociale, dichiara (**barrare la casella di riferimento**):
 - ☐ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni in settori strettamente attinenti a quello assicurativo, ossia quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione;
- anche tenuto conto di quanto indicato negli Orientamento del Collegio Sindacale uscente pubblicati dalla Società in data 12 marzo 2026 ("**Orientamento**"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'**art. 9 del DM 88/2022** e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (**barrare una o più caselle**):
 - ☐ mercati finanziari;
 - ☐ regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
 - ☐ indirizzi e programmazione strategica;
 - ☐ assetti organizzativi e di governo societario;
 - ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - ☐ attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
 - ☐ scienze statistiche ed attuariali;
 - ☐ informativa contabile e finanziaria;
 - ☐ tecnologia informatica;
 - ☐ principi e regole di funzionamento delle società quotate;
 - ☐ informativa di sostenibilità;
 - ☐ revisione legale dei conti;

☐ intelligenza artificiale;

– ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di **(barrare la casella di riferimento)**:

☐ **aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022²;

☐ **non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022³;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'**art. 3 del DM 88/2022**⁴ e, in particolare:
 - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022⁵;
 - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni⁶;
 - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
 - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'**art. 2 del DM 162/2000**;
- anche ai sensi dell'**art. 4 del DM 88/2022**, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
 - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
 - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;
 - (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
 - (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle

2 Ossia: (i) per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 8 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

3 Cfr. nota 2.

4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5 Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

6 Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

7 Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

- stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
- (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
 - (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
 - (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
 - (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
 - (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022.
- con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea *sub* i-ix che (**barrare la casella di riferimento**):
- ☐ **non sussiste** alcuna situazione rilevante;
 - ☐ **sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tali situazioni non sono idonee a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
- di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):
- ☐ **che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022⁸;

8 **a)** è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: *i)* del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; *ii)* dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; *iii)* di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "**CAP**") nell'impresa; **c)** ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: *i)* membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; *ii)* assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210 - *ter*, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

- ☐ **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022⁹, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **Tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'**art. 6 del DM 88/2022**;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato nell'Orientamento;
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16¹⁰, 17 e 18 del DM 88/2022**, ovvero, per i candidati alla carica di Sindaco supplente, di impegnarsi a rispettare tali limiti in caso di subentro nella carica di Sindaco effettivo;
- di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui agli artt. **148-bis del TUF e 144-duodecies ss. del Regolamento Consob 11971/1999**, come successivamente modificato, ovvero, per i candidati alla carica di Sindaco supplente, di impegnarsi a rispettare tale limite in caso di subentro nella carica di Sindaco effettivo;;
- allegando anche ai fini del presente punto (VI) l'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti in altre società

si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "**Regolamento 38/2018**");
- per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'**art. 25-quinquies, c. 1 e 2¹¹**, del Regolamento 38/2018;
- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

⁹ Cfr nota 8.

¹⁰ **c.1** Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

¹¹ **1.** Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: **a.** se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; **b.** se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, del Codice Civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Generali;

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
 - ☐ **di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
 - ☐ **di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [16]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG¹²,

¹² Rilevano anche i rapporti intrattenuti dalle società di cui i Sindaci o un loro stretto familiare abbiano il controllo o di cui siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e dagli studi professionali e società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare siano partner o associati; si chiede di indicare tali società / studi compilando la **Tabella A.4**.

dichiara
(barrare la casella di riferimento)

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- ☐ **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, Codice CG **(barrare le caselle di riferimento)**:
- ☐ **di non essere** un azionista significativo¹³ di Generali;
- ☐ **di non essere o non essere stato** nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
- (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica¹⁴ o di una società sottoposta a comune controllo;
- (ii) di un azionista significativo di Generali¹⁵;
- ☐ **non avere o non aver avuto** nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale¹⁶
- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica¹⁷, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*¹⁸;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ☐ **di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva¹⁹ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai co-

13 Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

14 (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

15 Cfr. nota 13

16 Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui il Sindaco abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

17 In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi la nota 14 e la **Tabella A.5**.

18 In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

19 Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel

mitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi (“**CCR**”), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance (“**CNG**”) e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane (“**CRRU**”), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale (“**CIS**”), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a) del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o “**COPC**”);

- ☐ **di non essere stato** sindaco effettivo di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ☐ **di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- ☐ **di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- ☐ **di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti²⁰.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

C con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022,

dichiara

- ☐ **di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022;
- ☐ **di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
 - a) di non essere un partecipante in Generali²¹;
 - b) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - c) **(barrare una delle seguenti alternative)**
 - ☐ di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali²² o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza

ovvero

- ☐ di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.7** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per “**compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice**” si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

²⁰ Per “stretti familiari”, in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

²¹ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

²² Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

d) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (ii) di persone che si trovano nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); (iii) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²³, in Generali stessa o in società da questa controllate.

e) di non ricoprire o non avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²⁴, in Generali stessa o in società da questa controllate.

Il/la sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Collegio ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio Sindacale della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegati:

- copia di un documento di identità;
- *curriculum vitae* (contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dallo stesso negli ambiti indicati come rilevanti nell'Orientamento, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società);
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle predisposte dalla Compagnia che non saranno pubblicate (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Collegio Sindacale):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui i Sindaci o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

²³ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

²⁴ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

APPENDICE CONTENENTE LE TABELLE PER LA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ DELLE SITUAZIONI/CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELLE VALUTAZIONI DI IDONEITÀ

(La presente Appendice non è oggetto di pubblicazione)

TABELLA A.1

Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza

SITUAZIONE RILEVANTE	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE IL SODDISFACIMENTO DEI CRITERI DI CORRETTEZZA

TABELLA A.2

Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio

SITUAZIONE RILEVANTE	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE LA PIENA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

TABELLA A.3

Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF

RAPPORTO ²⁵ (tipologia e sintetica descrizione incluso il relativo importo)	CONTROPARTE (incluso C.F. ed eventuale gruppo di appartenenza)	Motivazione per cui ritiene che il rapporto non sia tale da compromettere indipendenza

²⁵ Rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla lettera b) dell'art 148, c. 3, TUF.

TABELLA A.4

Elenco delle società di cui i Sindaci o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati

Soggetto titolare del rapporto ²⁶	Società – studi professionali – studi di consulenza ²⁷	Gruppo ²⁸	Fatturato del Gruppo/studio professionale/ società di consulenza degli ultimi tre anni ²⁹	Ruolo ³⁰	Altre informazioni

26 Indicare se il rapporto è tenuto **dal Sindaco stesso o da uno stretto familiare** che in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

27 Indicare le **società** di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management e lo **studio professionale** e le **società di consulenza** di cui è partner o associato.

28 Indicare il **Gruppo** a cui appartiene la società o l'ente di cui il Sindaco abbia il controllo, sia amministratore esecutivo o del cui Top Management sia esponente.

29 Indicare il **fatturato degli anni 2023-2024-2025** del **Gruppo** cui appartiene la società o l'ente di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management o il **fatturato degli anni 2023-2024-2025** dello studio professionale o della società di consulenza di cui è partner o associato. **Laddove non appartengano ad un Gruppo** indicare il **fatturato degli anni 2023-2024-2025** della **società o dell'ente** di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management.

30 Indicare se ha il **controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management** della società indicata o se è **partner o associato** dello studio professionale o della società di consulenza che ha indicato.

TABELLA A.5

Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6

“TOP MANAGEMENT O SOGGETTI RILEVANTI” ⁽³¹⁾

SOCIETÀ	TOP MANAGEMENT O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A.	Amministratori: Andrea Sironi, Philippe Donnet, Marina Brogi, Flavio Cattaneo, Patricia Estany, Alessia Falsarone, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler, Fabrizio Palermo, Lorenzo Pellicoli, Clemente Rebecchini e Luisa Torchia. Sindaci effettivi: Carlo Schiavone, Sara Landini, Paolo Ratti. Componenti del Group Management Committee: Jaime Anchústegui Melgarejo, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Antonio Cangeri, David Cis, Isabelle Marguerite Conner, Philippe Donnet, Giancarlo Fancel, Carlo Ferraresi, Jean-Laurent Granier, Stefan Lehmann, Cécile Paillard, Monica Alessandra Possa, Marco Sesana, Giulio Terzariol. Altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti: Stefania Bergamo, Woody E. Bradford, Giuseppe Catalano, Nora Gürtler, Gian Maria Mossa, Anna Pieri, Michele Valeriani.
Generali Italia S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Giancarlo Fancel Direttore Generale: Massimo Monacelli
Generali France S.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jean-Laurent Granier Amministratore Delegato: Jean-Laurent Granier Direttore Generale: Jean-Laurent Granier
Generali Deutschland AG Consiglio di Gestione	Presidente: Stefan Lehmann Amministratore Delegato: Stefan Lehmann Amministratori Esecutivi: Stefan Lehmann, Uli Rothaufe, Robert Wehn, Roland Stoffels, Ulrich Ostholt, Katrin Gruber, Arne Benzin, Marcela Středová, Melanie Kramp Gerstner, Edoardo Malpaga, Lars Hans Rogge, Tamara Pagel
Generali CEE Holding B.V. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Manlio Lostuzzi Amministratore Esecutivo: Manlio Lostuzzi, Carlo Schiavetto, Miroslav Bašta

³¹ Situazione al 5.3.2026.

Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Carlos Escudero Segura Direttore Generale: N/A
Generali Investments Holding S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Philippe Donnet Amministratore Delegato: Woody E. Bradford Direttore Generale: Woody E. Bradford
Banca Generali S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung AG Consiglio di Gestione	Presidente: Gregor Pilgram Amministratore Delegato: Gregor Pilgram Amministratori Esecutivi: Gregor Pilgram, Reinhard Pohn, Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima, Martin Sturzlbaum
Generali Schweiz Holding AG Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Christoph Schmallenbach Direttore Generale: N/A
Generali China Life Insurance Co. Ltd. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Tianxi Tong Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Gavin Low

“SOCIETÀ CONTROLLATE DI GENERALI AVENTI RILEVANZA STRATEGICA”

1. Generali Italia S.p.A.
2. Generali France S.A.
3. Generali Deutschland AG
4. Generali CEE Holding B.V.
5. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
6. Generali Investments Holding S.p.A.
7. Banca Generali S.p.A.
8. Generali Versicherung AG
9. Generali Schweiz Holding AG
10. Generali China Life Insurance Co. Ltd.

TABELLA A.6

Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance

CIRCOSTANZA	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE L'INDIPENDENZA

TABELLA A.7

Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022

Rapporto (tipologia e sintetica descrizione incluso il relativo importo)	Controparte (incluso C.F., eventuale Gruppo di appartenenza)	Motivazione per cui ritiene che non sia tale da compromettere indipendenza

Allegato C**Dichiarazione di attestazione dell'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente**

Il/i sottoscritto/i Azionista/i _____ [inserire nome società] di Assicurazioni Generali S.p.A. (la **“Generali”** o la **“Società”**), titolare/i di n. _____ [indicazione del numero di azioni detenute] [complessive] azioni ordinarie, pari al _____ [indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta] % di partecipazione azionaria [complessivamente] detenuta

premesso che

- intende/ono presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 dello Statuto sociale della Società, una lista di candidati per l’elezione alla carica di Sindaci di Generali che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 aprile 2026;
- è/sono a conoscenza di quanto disciplinato dall’art. 148, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (**“TUF”**) nonché dall’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/99 e s.m.i. (**“Regolamento Emittenti”**), che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3 del Codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall’articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata;
- è/sono a conoscenza di quanto disciplinato dall’art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, che richiede ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di depositare, contestualmente alla lista di candidati, una dichiarazione attestante l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- è/sono a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che, ai fini dell’eventuale collegamento tra liste, individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente;
 - c) l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l’aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l’aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi;

dichiara/dichiarano

- ☐ l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di relazioni significative secondo quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

ovvero

- ☐ tenuto conto di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sussistenza delle seguenti relazioni significative, considerate tuttavia non determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento alla luce delle motivazioni indicate nella tabella che segue:

Relazioni significative	Motivazioni per le quali non sono state ritenute determinanti

e

si impegna/si impegnano

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data _____

Firma/Firme _____

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2026



23 aprile 2026

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 6 all'Ordine del Giorno
PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL QUADRO
DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025-2027**

Indice

Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027.

- a. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 1
- b. Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 5

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

6. PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL QUADRO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025-2027.

- a. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

questa relazione illustra la richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione di voler autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto, in una o più *tranche*, di azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Assicurazioni Generali**"), finalizzato all'annullamento delle stesse, per un esborso complessivo massimo di Euro 500.000.000,00. Resta inteso che il numero di azioni oggetto di tale acquisto non potrà eccedere il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente relazione.

La presente proposta di acquisto di azioni proprie si inquadra nel Piano Strategico 2025-2027, *Lifetime Partner 27: Driving Excellence*, in materia di politica della gestione del capitale della Società, al fine di accrescere la remunerazione degli azionisti.

Con tale programma di acquisto di azioni proprie si intende fornire agli azionisti, come detto, una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi, impiegando parte delle risorse liquide disponibili della Società, per poi procedere all'annullamento delle stesse, anche in più soluzioni, senza riduzione del capitale sociale della Società, in esecuzione dell'autorizzazione assembleare, prevista al punto 6b all'ordine del giorno. L'annullamento potrà avvenire anche cumulativamente, con più atti, in via frazionata, e prima che sia stato completato il programma di acquisto di azioni proprie e comunque entro e non oltre 18 mesi dall'adozione della delibera assembleare qui proposta. Conseguentemente all'annullamento delle azioni

proprie acquistate, si modificheranno le clausole dello Statuto sociale che indicano il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale e il patrimonio netto della Società, restando inteso che tali modifiche saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'IVASS.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del programma di acquisto di azioni proprie e dell'annullamento delle stesse.

a.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Come sopra evidenziato, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta allo scopo di fornire agli azionisti della Società una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi e avverrà mediante l'impiego di risorse liquide disponibili della Società e di procedere all'annullamento delle azioni così riacquistate, in linea con quanto previsto dalla proposta di delibera di cui al punto 6b all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, in sede straordinaria.

a.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni all'articolo 2357, comma terzo, del Codice civile

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più

tranche, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Assicurazioni Generali ammonta a Euro 1.602.736.602,13 ed è diviso in numero 1.549.784.923 azioni ordinarie prive di valore nominale.

In virtù di quanto sopra esposto in ordine all'entità delle azioni da destinare all'annullamento, si precisa che il numero massimo delle azioni da acquistare, anche in più *tranche*, non potrà (i) comportare un esborso complessivo massimo superiore a Euro 500.000.000,00 e (ii) eccedere il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente relazione.

Al riguardo, si ricorda che alla data del 4 marzo 2026, come comunicato al mercato in data 6 marzo 2026, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 53.806.923 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 3,47% del capitale sociale. Pertanto, anche in ipotesi di pieno utilizzo dell'autorizzazione, per il periodo in cui le azioni fossero detenute in portafoglio prima del loro annullamento, il numero di azioni proprie che verrebbe ad essere posseduto direttamente e indirettamente da Assicurazioni Generali risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice civile, corrispondente al 20% del capitale sociale.

Si segnala, inoltre, che all'ordine del giorno della presente assemblea sono previste ulteriori autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (in relazione ai punti 4b e 5b all'ordine del giorno in materia di Long Term Incentive Plan di Gruppo 2026-2028 e di Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali - We SHARE 3) le quali non avranno come effetto in alcun caso il superamento di tale soglia.

Come previsto dall'articolo 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

a.3 Durata dell'autorizzazione

Se autorizzata dall'Assemblea, la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più *tranche*, entro e non oltre 18 mesi dalla data della deliberazione ivi proposta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, comma 2, del Codice civile.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazio-

ne eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più *tranche* e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

a.4 Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al prezzo unitario delle azioni ordinarie, propone che i relativi acquisti vengano eseguiti di volta in volta, per ciascuna operazione e avendo riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione della stessa, ad un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente ed a un prezzo massimo d'acquisto non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Resta inteso che Assicurazioni Generali opererà in ottemperanza alle norme di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e applicabili e alle indicazioni eventualmente ricevute dalle competenti Autorità di Vigilanza.

a.5 Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento Emittenti, in una o più volte sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione degli stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

La Società comunicherà le eventuali operazioni di acquisto di azioni proprie in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e applicabile.

a.6 Annullamento delle azioni proprie acquistate senza riduzione del capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione sottopone contestualmente all'Assemblea, riunita in sede straordinaria, la proposta di annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate in esecuzione delle autorizzazioni oggetto della presente relazione, con la precisazione che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie qui proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale bensì alla riduzione del numero di azioni ordinarie della Società in circolazione. Considerato che le azioni sono prive di valore nominale, l'operazione comporterà un incremento del loro valore nominale implicito.

* * *

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto l'articolo 132 del TUF e successive integrazioni e modifiche;
- visto l'art. 144-*bis* e segg. del Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modifiche (“Regolamento Emittenti”);
- visti gli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile;
- preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio un ammontare di azioni della Società largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della stessa;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, testé approvato;

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice civile e dell'articolo 132 del TUF e successive integrazioni e modifiche:

1) l'acquisto di azioni ordinarie di Assicurazioni Generali, per un esborso complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 e non eccedente il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente relazione:

- a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi ai fini di dare esecuzione all'annullamento delle stesse senza riduzione del capitale sociale, previa approvazione della delibera in tal senso prevista all'ordine del giorno al punto 6b;
- b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo al tempo vigente, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
- c) la Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più *tranche*, entro e non oltre 18 mesi dalla data della presente delibera;
- d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti, in una o più *tranche* sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Gli acquisti saranno effettuati, inoltre, secondo modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

2) di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato / Group CEO, anche disgiuntamente fra loro con facoltà di sub-delega, in ragione delle deleghe attribuitegli:

- a) di dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro, ad individuare i fondi di riserva da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie e per procedere

re alle conseguenti contabilizzazioni ai sensi di legge;

- b)** di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche e provvedere a tutti i connessi incomben-

ti, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato, nonché di provvedere ad ogni altra formalità relativa alle operazioni di cui alla presente delibera, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali.”

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

6. PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI FINI DEL LORO ANNULLAMENTO NEL QUADRO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 2025-2027.

- b. Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare in merito alla proposta di annullamento di azioni proprie di Assicurazioni Generali che verranno acquistate dalla Società in forza dell'autorizzazione assembleare richiesta al precedente punto 6a dell'odierna Assemblea ordinaria per un esborso complessivo massimo di Euro 500.000.000,00. Resta inteso che il numero di azioni oggetto di tale acquisto non potrà eccedere il 2% del capitale sociale della Società alla data della presente relazione.

La proposta di acquisto di azioni proprie prevista al punto 6a all'ordine del giorno si inquadra nel Piano Strategico 2025-2027 *Lifetime Partner 27: Driving Excellence*, in materia di politica della gestione del capitale della Società, al fine di accrescere la remunerazione degli azionisti. Con il programma di acquisto di azioni proprie e conseguente annullamento delle stesse senza riduzione del capitale sociale, anche in più soluzioni, si intende fornire agli azionisti, come detto, una remunerazione aggiuntiva alla distribuzione di dividendi impiegando parte delle risorse liquide disponibili della Società. L'annullamento potrà avvenire anche cumulativamente, con più atti, in via frazionata, e prima che sia stato completato il programma di acquisto di azioni proprie e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla data della delibera assembleare che lo autorizza.

Considerato che le azioni sono prive di valore nominale, l'annullamento non comporterà alcuna riduzione del capitale sociale e avverrà esclusivamente mediante la riduzione del numero delle azioni esistenti, con conseguente

incremento del loro valore nominale implicito.

L'annullamento non produrrà effetti sul risultato economico e non determinerà variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

Vi proponiamo pertanto di deliberare a favore dell'annullamento delle azioni proprie che verranno eventualmente acquistate in forza della delibera sottoposta all'odierna Assemblea ordinaria al punto 6a e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato / Group CEO e al Presidente, anche in via disgiunta tra loro, a dar concreta esecuzione alle operazioni di annullamento che potranno essere eseguite anche con più atti in via frazionata e prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni autorizzato dall'Assemblea ordinaria e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla data della delibera qui proposta. Conseguentemente all'annullamento, saranno modificati l'articolo 8 dello Statuto sociale ove sono indicati il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale oltre che l'articolo 9 dello Statuto sociale concernente il patrimonio netto della Società. Tali modifiche statutarie saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'IVASS.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile di volta in volta vigente e provvederà ad aggiornare lo Statuto sociale e a comunicare la nuova composizione del capitale sociale.

Si precisa che le prospettate modifiche statutarie non danno luogo a diritto di recesso.

* * *

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale,

- visti gli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile e, più in generale, alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio un ammontare di azioni della Società largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della stessa;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;

delibera

1. di autorizzare l'annullamento, anche in via frazionata e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla presente delibera, delle azioni proprie della Società che verranno acquistate per effetto dell'odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sede ordinaria al punto 6a dell'ordine del giorno;
2. di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione, fermo restando l'importo del capitale sociale con conseguente automatico incremento del “valore nominale implicito” delle azioni emesse dalla Società;
3. modificare, conseguentemente, l'articolo 8 dello Statuto sociale introducendo un nuovo ultimo comma come di seguito riportato: “In data 23 aprile 2026, l'Assemblea Straordina-

ria ha approvato l'annullamento di un numero di azioni ordinarie pari al massimo al 2% del capitale sociale alla data della presente relazione, acquistate in esecuzione della deliberazione adottata dall'Assemblea Ordinaria della Società di pari data, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso anche in via disgiunta, all'Amministratore Delegato / Group CEO e al Presidente, di eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata, entro diciotto mesi dalla data della deliberazione”.

4. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato / Group CEO e al Presidente, anche in via disgiunta tra loro,
 - a) a determinare l'effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento e a procedere al relativo annullamento con più atti, in via frazionata, ovvero in un'unica soluzione, comunque entro e non oltre 18 mesi dalla data della presente delibera;
 - b) a effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 8 dello Statuto sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società in conseguenza all'esecuzione di tale annullamento oltre che di quelle contenute nell'articolo 9 dello Statuto sociale riguardo al patrimonio netto della Società;
 - c) procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del predetto nuovo ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto sociale;
 - d) a provvedere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese;
 - e) a introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie per l'adeguamento ad eventuali sopravvenienti modifiche normative o indicazioni degli enti regolatori e/o autorità di vigilanza.

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2026



23 aprile 2026

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 7 all'Ordine del Giorno
APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE
DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI
E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI**

Indice

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

- a. Modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente. 1
- b. Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. 9

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

7. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.

Più precisamente le modifiche riguardano i seguenti articoli:

- a. Modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente.
- b. Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

È previsto che le proposte sopra elencate siano oggetto di altrettante specifiche votazioni in Assemblea e siano sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

Di seguito si illustrano nel merito le proposte di modifica.

a. Modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente.

Signori Azionisti,

la legge 5 marzo 2024, n. 21, cd. "Legge Capitali", ha introdotto all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") il nuovo art. 147-ter.1, che disciplina il caso in cui sia il Consiglio di Amministrazione uscente, qualora previsto dallo Statuto sociale, a presentare una lista per il rinnovo dell'organo amministrativo stesso. Il quadro normativo è stato successivamente completato con la Delibera Consob 29 ottobre 2025, n. 23725, che ha modificato il Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

L'art. 28.5 dello Statuto sociale di Assicurazioni Generali già prevedeva, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, che il Consiglio di Amministrazione uscente è legittimato a presentare una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo ("Lista del CdA"): tuttavia, è necessario che lo Statuto sia modifica-

to in modo da assicurarne la piena conformità al nuovo quadro normativo, nel rispetto delle scelte già effettuate dall'Assemblea degli azionisti quando è stata introdotta la possibilità per il Consiglio di presentare una propria lista di candidati.

Alla luce delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti e applicabili in materia, si propone quanto segue:

- a) l'art. 147-ter.1 del TUF prevede che la Lista del CdA contenga un numero minimo di candidati pari ai consiglieri da eleggere, maggiorato di un terzo. Il nuovo art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti chiarisce che la maggiorazione di un terzo si calcola, nel caso in cui lo statuto preveda un numero variabile di consiglieri come nel caso di Assicurazioni Generali, a partire dal numero di consiglieri proposto dal Consiglio di

Amministrazione all'assemblea. Si propone pertanto di inserire nell'art. 28.4 dello Statuto, in via recettizia, il rinvio alla normativa vigente per il numero di candidati della Lista del CdA, preservando l'attuale impostazione sulle liste presentate dagli azionisti e sulla numerazione progressiva dei nominativi;

- b) il nuovo dettato dell'art. 147-ter.1 c. 2 del TUF stabilisce, per la pubblicazione delle liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente, il termine di quaranta giorni antecedenti l'assemblea in prima o unica convocazione. Si propone pertanto di modificare conseguentemente il previgente termine di trenta giorni;
- c) di modificare l'art. 28.10 in materia di meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, nello specifico con riferimento a quanto segue:
 - i) il combinato disposto dell'art.147-ter.1 del TUF e dell'art. 144-quater.1 c. 3 del Regolamento Emittenti prevede, nel caso in cui la Lista del CdA risulti prima per numero di voti, un'ulteriore votazione sui candidati della stessa, al fine di determinarne l'ordine di elezione. La proposta intende chiarire con una clausola di coordinamento che, ogniqualvolta lo Statuto faccia riferimento all'«ordine progressivo», con riguardo alla Lista del CdA esso deve intendersi come l'ordine risultante dalla specifica votazione individuale;
 - ii) l'attuale lettera a) dell'art. 28.10 dello Statuto stabilisce che siano tre i consiglieri di competenza delle minoranze qualora al riparto dei posti in Consiglio partecipi una sola lista di minoranza. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il numero complessivo dei consiglieri sia superiore a quindici, tale quota risulterebbe inferiore alla soglia minima del 20% dei consiglieri di competenza delle minoranze, prevista dalla nuova normativa nel caso in cui la Lista del CdA risulti prima per

numero di voti. Pertanto, in tale specifica situazione, si rende necessario elevare il numero di consiglieri di minoranza da tre a quattro;

- iii) nel caso in cui siano presentate e votate più liste di minoranza, si rende opportuno prevedere due distinte discipline:
 - (a) in tutti i casi in cui la lista di maggioranza non sia la Lista del CdA continua ad applicarsi la previgente disciplina statutaria;
 - (b) nell'ipotesi in cui la Lista del CdA risulti prima per numero di voti si propone di recepire integralmente il disposto normativo in modo da facilitare la comprensione del meccanismo di riparto dei consiglieri di competenza delle minoranze.

Si propone infine che, coerentemente con il richiamo normativo a una ripartizione proporzionale dei posti in Consiglio, nel caso la Lista del CdA risulti prima per numero di voti, non trovi applicazione il metodo dei quozienti. Conseguentemente, sono proposte specifiche modifiche volte ad assicurare l'applicabilità della disciplina statutaria anche in assenza di tale metodo. In particolare, alle lettere c), e) e f) si intende chiarire che il medesimo criterio previsto per la fase di nomina di cui alla lettera b) - ossia il riparto proporzionale o il metodo dei quozienti - trovi applicazione anche ai fini della determinazione dell'ordine dei candidati nell'ambito delle clausole di salvaguardia in materia di numero degli eletti, percentuale di indipendenti e quota di genere, nel rispetto della normativa vigente.

In ragione di ciò si propone di apportare le variazioni al testo degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 dello Statuto sociale esposte nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Artt. 28.4, 28.6 e 28.10

Testo vigente	Nuovo testo
28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vigente.	28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vigente. I

Testo vigente	Nuovo testo
I candidati sono indicati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste aventi un numero di candidati che, se eletti, possano costituire la maggioranza dei componenti del nominando organo amministrativo indicano il proprio candidato alla carica rispettivamente di Presidente e di Amministratore Delegato, a pena di inammissibilità.	candidati sono indicati nelle liste presentate dagli Azionisti in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e nelle liste presentate dal Consiglio di Amministrazione, nel numero stabilito dalla normativa di legge e regolamentare vigente , elencati in entrambi i casi secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste aventi un numero di candidati che, se eletti, possano costituire la maggioranza dei componenti del nominando organo amministrativo indicano il proprio candidato alla carica rispettivamente di Presidente e di Amministratore Delegato, a pena di inammissibilità.
28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il <u>trentesimo</u> giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.	28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata se-	28.10 Premesso che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente abbia presentato una lista di candidati, ove ci si riferisca nel presente articolo all'ordine progressivo di indicazione dei candidati, si intende per la lista presentata dal Consiglio l'ordine stabilito dall'apposita votazione individuale, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata

Testo vigente	Nuovo testo
conda per numero di voti; b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a). Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso	seconda per numero di voti; il numero di Consiglieri tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti viene elevato a quattro nel caso in cui il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea sia di sedici o diciassette e la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione; b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici. Qualora la Lista di Maggioranza sia stata presentata da uno o più soci, i Consiglieri di competenza delle minoranze sono tratti dalle liste diverse da quella di Maggioranza ("Liste di Minoranza") secondo le seguenti modalità: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a). Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono

Testo vigente	Nuovo testo
so quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa; c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trar-	eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa. Qualora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, i Consiglieri di competenza delle minoranze sono tratti dalle Liste di Minoranza secondo le seguenti modalità: (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle Liste di Minoranza, queste ultime in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in Assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in Consiglio di Amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in Assemblea; (ii) qualora il totale dei voti raccolti dalle Liste di Minoranza, queste ultime in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in Assemblea, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i Consiglieri di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle Liste di Minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3%. Ai fini del computo del riparto dei Consiglieri, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3% sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle Liste di Minoranza che hanno superato detta soglia; c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle Liste di Minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare, ovvero il criterio proporzionale qualora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal

Testo vigente	Nuovo testo
re il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g); d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea; e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di <u>minoranza</u> emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di <u>minoranza</u>, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di <u>minoranza</u> emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di <u>minoranza</u> sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di <u>minoranza</u> abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;	Consiglio di Amministrazione uscente, e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g); d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea; e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle Liste di Minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse Liste di Minoranza, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle Liste di Minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi o con il progressivo più alto qualora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione e quindi non sia stato utilizzato il metodo dei quozienti tra i candidati tratti dalle Liste di Minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente o abbiano il medesimo progressivo massimo qualora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione e quindi non sia stato utilizzato il metodo dei quozienti, verrà sostituito il candida-

Testo vigente	Nuovo testo
f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di <u>minoranza</u> appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di <u>minoranza</u> appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di <u>minoranza</u> è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di <u>minoranza</u> abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ot-	to della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle Liste di Minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle Liste di Minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle Liste di Minoranza o con il progressivo più alto qualora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione e quindi non sia stato utilizzato il metodo dei quozienti è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo o abbiano il medesimo progressivo massimo qua-

Testo vigente	Nuovo testo
tenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;	lora la Lista di Maggioranza sia quella presentata dal Consiglio di Amministrazione e quindi non sia stato utilizzato il metodo dei quozienti , verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;	g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;
h) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;	h) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;	i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.	j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto l'articolo 147-ter.1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto l'articolo 144-quater.1 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971;

delibera

- 1) di approvare le modifiche agli articoli **28.4**, **28.6** e **28.10** dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra della tabella di cui sopra della presente Relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione di cui sopra;

- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/ Group CEO ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede

di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

* * *

- b. Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Signori Azionisti,

il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea

sono state proposte delle modifiche statutarie.

In ragione di ciò, a fronte delle variazioni registrate al 31 dicembre 2025, come rappresentate nel progetto di bilancio d'esercizio, si propone di apportare alcune modifiche al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza nel testo sottolineato delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenza delle parti nuove nel testo evidenziato in grassetto.

**Aggiornamento degli elementi del
patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni
Art. 9.1**

Testo vigente	Nuovo testo
L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.121.915.621,49 alla Gestione Vita e per euro 480.820.980,64 alla Gestione Danni; b) la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per euro <u>1.808.329.190,74</u> alla Gestione Vita e per euro <u>774.998.224,60</u> alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro <u>926.828.357,24</u> alla Gestione Vita e per euro <u>1.084.126.290,28</u> alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per euro 224.383.124,30 alla Gestione Vita e per euro 96.164.196,13 alla Gestione Danni;	L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.121.915.621,49 alla Gestione Vita e per euro 480.820.980,64 alla Gestione Danni; b) la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per euro 1.783.990.844,27 alla Gestione Vita e per euro 764.567.504,72 alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.126.290,28 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per euro 224.383.124,30 alla Gestione Vita e per euro 96.164.196,13 alla Gestione Danni;

Testo vigente	Nuovo testo
e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per euro <u>3.221.070.812,72</u> alla Gestione Vita e per euro <u>7.590.475.522,08</u> alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla Gestione Vita per Euro <u>279.073.340,43</u> e per euro 147.667.333,83 alla Gestione Danni.	e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per euro 3.221.002.390,31 alla Gestione Vita e per euro 7.628.713.359,00 alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla Gestione Vita per euro 1.076.985.607,61 e per euro 147.667.333,83 alla Gestione Danni.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo Berlam in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita e atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025;

delibera

- 1) di approvare le modifiche all'articolo **9.1**, dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra della tabella di cui sopra della presente Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

Milano, 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

